

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ottobre 2021

Dott. arch. Monica Perroni

Dott. agr. Camilla Scalabrini

sulla base della Ricerca effettuata dal Politecnico di Milano e adottata dall'Ente DCD 17/2010



* * *

	TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
	ARTICOLO 1. FINALITA', CONTENUTI DEL PIANO ED EFFICACIA.....	4
	ARTICOLO 2. ELABORATI DEL PIANO	7
	ARTICOLO 3. ATTUAZIONE	9
	ARTICOLO 4. VALUTAZIONE D' IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE - STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	11
	TITOLO II. REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO	12
	ARTICOLO 5. DIVIETI E NORME GENERALI	12
	ARTICOLO 6. TUTELA DELLE ZSC - ZPS.....	14
	ARTICOLO 7. AZZONAMENTO E DIRETTIVE.....	16
	ARTICOLO 8. ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE	17
	ARTICOLO 9. ZONA AGRICOLA SPECIALE	20
	ARTICOLO 10. ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO	23
	ARTICOLO 11. ZONE AGRICOLE E FORESTALI	26
	ARTICOLO 12. ZONE DI FRUIZIONE	31
	ARTICOLO 13. ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	40
	ARTICOLO 14. ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE	45
	TITOLO III. POLITICHE E NORME DI SETTORE	49
	ARTICOLO 15. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.....	49
	ARTICOLO 16. TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	52
	ARTICOLO 17. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA	59
2	ARTICOLO 18. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO,	

	STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO	61
ARTICOLO 19.	TUTELA DELLA QUALITA' DELL' ARIA E PROTEZIONE DALL' INQUINAMENTO ACUSTICO	71
ARTICOLO 20.	ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO	72
ARTICOLO 21.	INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI.....	73
ARTICOLO 22.	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE.....	77
ARTICOLO 23.	ATTIVITA' DI RICERCA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE	78
TITOLO IV.	NORME FINALI E TRANSITORIE	79
ARTICOLO 24.	ACQUISIZIONE DI AREE E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE	79
ARTICOLO 25.	VARIANTI, POTERI DI DEROGA E RETTIFICHE CARTOGRAFICHE	79
ARTICOLO 26.	SANZIONI, VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	81
ARTICOLO 27.	STRUTTURE E OPERE INCONGRUE.....	82
ARTICOLO 28.	DEFINIZIONI	83
ARTICOLO 29.	REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA	84
ARTICOLO 30.	NORMATIVA RICHIAMATA.....	84
	* * *	
		3

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. FINALITA', CONTENUTI DEL PIANO ED EFFICACIA

1. L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (in seguito denominato Ente Parco) ha deliberato di procedere alla revisione del Piano d'area, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 21 febbraio 1985 n. 839/CR/194, con l'obiettivo di ridefinire il quadro programmatico e normativo secondo finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di coordinamento e sinergia tra le diverse scale della pianificazione; di partecipazione dei relativi livelli istituzionali e di adeguamento al nuovo quadro legislativo europeo, nazionale e regionale, tenendo conto che il Parco Naturale del Ticino (cat. A D.M. n. 1444 del 2.04.1968) appartiene a Rete Natura 2000 come Zone Speciali di Conservazione IT1150001 "Valle del Ticino" nella sua totalità e, dall'anno 2002, è inserito nella rete UNESCO delle Riserve della Biosfera MAB (Man and Biosphere).
2. Il Piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
 1. organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche
 2. vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone
 3. sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili
 4. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate
 5. recupero e rinaturazione delle aree degradate

	6. tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico	
3.	Il Piano di area ha:	
	a. valore di piano territoriale regionale, costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) fatte salve le disposizioni normative e le previsioni dei piani finalizzate a garantire la riduzione del rischio idrogeologico dei luoghi e la sicurezza delle persone.	
	b. natura d'indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale sostenibile	
	c. efficacia all'interno del territorio del Parco del Ticino	
4.	Il presente Piano di Area persegue gli obiettivi dettati dal PTR vigente: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; sostenibilità ambientale, efficienza energetica; integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica; ricerca, innovazione e transizione produttiva; valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.	
5.	Il Piano d'Area, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, attraverso: la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse; la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; il recupero e la riqualificazione di aree degradate poste in territori rurali; il contenimento del consumo di suolo; il contenimento dell'edificazione frammentata e dispersa, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio e la modifica, in modo diffuso, dei suoi connotati tradizionali.	
		5

6.	<p>Il Piano di area è redatto tenuto conto delle misure generali “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 ed in linea con i dettami del Programma MAB UNESCO.</p>	
7.	<p>La tutela attiva del territorio si articola in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:</p>	
	<p>a. la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità</p>	
	<p>b. la sostenibilità ambientale</p>	
	<p>c. il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione sia della qualità</p>	
	<p>d. il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate</p>	
	<p>e. il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l’equilibrio biologico ed ambientale del territorio</p>	
	<p>f. l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio</p>	
	<p>g. la qualità dell’aria</p>	
	<p>h. le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica</p>	
	<p>i. la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino</p>	
8.	<p>A tal fine, costituiscono obiettivi fondamentali del Piano:</p>	
	<p>a. l’adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale e europea;</p>	
	<p>b. la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero;</p>	
6		

c. la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate capaci di promuovere lo sviluppo socioeconomico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale.

9. Il Piano d'Area, in linea con PPR e PTR, detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P). Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti.

10. Qualora le presenti norme rimandino ad atti assunti dalla Giunta regionale o a disposizioni legislative che possono subire nel tempo aggiornamenti o integrazioni, il rinvio si intende dinamico.

ARTICOLO 2. ELABORATI DEL PIANO

	a. relazione	
	b. NTA (Norme tecniche di attuazione)	
	c. elaborati cartografici	
	Gli elaborati cartografici sono suddivisi in due gruppi, quello dell'analisi territoriale e quelli di progetto	
	TAV. 1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:100.000
	TAV. 2	AMBITI DI PIANIFICAZIONE scala 1: 50.000
	TAV. 3	CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI scala 1: 50.000
	TAV. 4	ZONIZZAZIONE MAB scala 1: 100.000
	TAV. 5 a-b	CORINE LAND COVER scala 1: 25.000
	TAV. 6	BOSCHI: TIPO COLTURALE E STRUTTURALE PRIMARIO scala 1: 50.000
	TAV. 7	CAPACITA' D'USO DEI SUOLI scala 1: 50.000
	TAV. 8	PAESAGGI AGRARI E FORESTALI: SISTEMI E SOTTOSISTEMI scala 1: 50.000
	TAV. 9	CATEGORIE DI TUTELA scala 1: 100.000
	TAV. 10 a-b	BENI ARCHITETTONICI, CULTURALI E PAESAGGISTICI scala 1: 25.000
	TAV. 11 a-b	IDROGRAFIA scala 1: 25.000
	TAV. 12 a-b	INFRASTRUTTURE E RETI DELLA MOBILITA' scala 1: 25.000
	TAV. 13 a-n	ZONIZZAZIONE scala 1: 10.000
	TAV. 14	VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL PIANO DI AREA scala 1: 25.000
	CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	
	TAV. 15 a-b	INFRASTRUTTURE IRRIGUE Scala: 1:25.000
	TAV. 16 a-b	RETE ECOLOGICA Scala: 1:25.000
	TAV. 17 a-b	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Scala: 1:25.000
	TAV. 18 a-b	COERENZA ZONIZZAZIONE A PGRA E PAI Scala: 1:25.000
8	TAV. 19 a-b	COERENZA ZONIZZAZIONE ALLE MISURE DI CONSERVA- Scala 1: 25.000

ZIONE SITO-SPECIFICHE

TAV. 20 a-b PROPOSTA DI VARIANTE FASCE FLUVIALI PAI Scala 1:25.000

in attuazione della DGR n. 17-7911 del 23/11/2018

TAV. 21 PROPRIETA' ENTE PARCO Scala 1:50.000

d. verifica di coerenza del piano di area con il piano paesaggistico regionale

e. verifica di coerenza del piano rispetto alle misure di conservazione sito-specifiche

f. rapporto ambientale

g. piano di monitoraggio

h. sintesi nontecnica

i. studio di valutazione d'incidenza e allegato (indicazioni per la redazione degli studi di incidenza)

j. dichiarazione di sintesi

ARTICOLO 3. ATTUAZIONE

1. Il Piano di area rappresenta quadro di coerenza per la pianificazione settoriale ai vari livelli, per la pianificazione territoriale provinciale e per gli strumenti urbanistici che, pertanto, debbono essere coerenti con il piano di area e attuarne le relative disposizioni.

2. Al fine di garantire una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati, il Consiglio dell'Ente può adottare linee guida su tematiche di specificazione delle disposizioni normative senza variarne la valenza e l'applicabilità giuridica.

3. Il Piano di area entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed ha efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

4. I Comuni facenti parte del territorio del Parco adeguano i contenuti dei PRG al presente Piano

di Area, alla prima variante utile.

- 5.** Per quanto concerne le previsioni pianificatorie contenute nel Piano sono individuati ai sensi della legislazione vigente i seguenti strumenti per la pianificazione e attuativi:
- a. perequazione urbanistica
 - b. accordi tra soggetti pubblici e privati
 - c. piani particolareggiati
 - d. piani direcupero
 - e. permesso di costruire convenzionato
 - f. piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata

I piani attuativi devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici e promossi dal Comune territorialmente interessato da privati e associazioni, in qualità di soggetto attuatore, in collaborazione con l'Ente Parco, che potrà essere anche soggetto propositivo oltre che di espressione del parere vincolante.

- 6.** Gli strumenti attuativi devono essere redatti per le seguenti 11 località, definite all'art. 12 zone di fruizione articolata (FA) e di fruizione puntuale (FP):
- a. (FA) Cicognola
 - b. (FA) Miorina
 - c. (FP) Vernome
 - d. (FA) Ex Cerestar
 - e. (FA) Ponte di Oleggio
 - f. (FP) Mulino Vecchio di Bellinzago
 - g. (FA) La Quercia
 - h. (FA) Villa Picchetta
 - i. (FA) Ponte di Galliate

	j. (FA) 10.1 Villa Fortuna - 10.2 Bagno del Lino- Sette Fontane - 10.3 Cna Sbianca 10.4 Candeggio Zucchi	
	k. (FA) Ponte di Trecate	
	nonché per le zone di riqualificazione ambientale di cui all'art. 13 e per le zone con attività produttive esistenti di cui all'art. 14.	
7.	Ai sensi della L.R. 19/2009 e, smi, ferme restando le misure di salvaguardia fino all'approvazione del piano di area, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere. Il parere espresso dall'Ente ha carattere prescrittivo e costituisce endoprocedimento - di procedure edilizie, urbanistiche e paesaggistiche ai sensi della normativa vigente.	
8.	Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta i relativi pareri di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme.	
	ARTICOLO 4. VALUTAZIONE D' IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE - STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA	
1.	Con riferimento alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.	
2.	La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin	
		11

	dalla fase di elaborazione di tali strumenti. Essa costituisce un'azione fondamentale per il mo-	
	onitoraggio dell'attuazione del Piano; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli ele-	
	menti e informazioni in possesso dall'Ente Parco.	
3.	La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza.	
	Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti	
	a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adot-	
	tare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.	
4.	Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamen-	
	te, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e	
	necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della	
	rete Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a	
	procedura di valutazione di incidenza così come disciplinato dall' art. 43 della L.R. n. 19/2009 e	
	smi.	
5.	Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 19 /2009 e smi, con D.G.R. del Piemonte n. 36-13220 del	
	8/2/2010 la gestione dell'area ZSC e ZPS "IT1150001 Valle del Ticino" della Rete Natura 2000 è	
	delegata all'Ente Parco.	
TITOLO II. REGIME DI PROTEZIONE E AZZONAMENTO		
ARTICOLO 5. DIVIETI E NORME GENERALI		
1.	P. Su tutto il territorio del Parco non possono essere svolte attività ed effettuati interventi	
	incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva 19/2009 e, s m i.	
2.	P. E' vietato svolgere attività pubblicitaria, ad esclusione delle insegne degli esercizi siti in area	
	Parco, che potranno essere autorizzate nel rispetto delle indicazioni tipologiche fornite	
12	dall'Ente Parco.	

3.	<p>P. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepia verde, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume.</p>	
4.	<p>P. In area Parco è fatto divieto di apertura di ricoveri, pensioni, centri di addestramento e/o similari per cani o gatti. In tema di ricovero di cani o gatti si rimanda ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>	
5.	<p>P. In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, s.m.i., all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione e commercializzazione dei prodotti sono assentibili previa autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016.</p>	
6.	<p>P. Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire esclusivamente mediante impianto di specie autoctone.</p>	
7.	<p>P. Al fine di perseguire l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche paesaggistiche e storiche del territorio, per tutti gli interventi edilizi ammessi dal presente piano è esclusa la demolizione per i manufatti aventi carattere storico-documentario, secondo quanto disciplinato dal PRG vigente, fatte salve le superfetazioni prive di valore.</p>	
8.	<p>P. Per tutte le attività di cantiere e per gli interventi selvicolturali andranno adottate tutte le misure necessarie a prevenire/contrastare l'insediamento e la diffusione di specie vegetali alloctone; a tal proposito si rimanda agli elenchi delle specie invasive previsti dal Regolamento Europeo n. 1143/2014 e ai divieti e obblighi previsti dal relativo Decreto Legislativo n. 230/2017 oltre che gli elenchi regionali Black List approvati con DGR 27 maggio 2019 n. 24-9076 e alle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", approvate con DGR n. 33-5174 del 12 giugno 2017.</p>	

ARTICOLO 6. TUTELA DELLE ZSC - ZPS

1. **P.** Al fine di tutelare l'area ZSC e ZPS Valle del Ticino (IT 1150001), in aggiunta alle misure generali di cui alla [D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014](#) e delle misure sito specifiche, approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016, si applica la normativa del presente articolo in tema di traffico veicolare, produzione dei reflui fognari, inquinamento luminoso, derivanti da nuovi insediamenti residenziali, turistici, produttivi, etc.

2. **P.** Al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare, si dovranno adottare le seguenti azioni:

a. per le strade ad elevato traffico veicolare in caso di nuove costruzioni e/o ammodernamenti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per diminuire l'impatto faunistico: reti di protezione, sottopassi, barriere verdi, ecc. Nel frattempo, si dovranno adottare i dissuasori ottici (catarifrangenti direzionali) su strade con traffico sino a 10.000 veicoli/giorno ed un limite di velocità di 60 Km/ora in area Parco, ad eccezione delle autostrade. Per quanto riguarda l'impatto delle infrastrutture lineari sulla fauna selvatica si dovranno adottare le misure disciplinate dal Documento "Fauna Selvatica ed Infrastrutture Lineari – indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" Regione Piemonte-Arpa Piemonte.

b. regolare i limiti di velocità: per le strade principali di accesso, limite di 40 Km/ora all'interno del Parco per le strade secondarie limite di 30 Km/ora.

c. sulle strade di accesso all'inizio del Parco ed in zone particolari (lunghe rettilinee, zone con forte presenza di anfibi, ecc.) risultano utili i dissuasori posti sulla carreggiata.

d. lungo le strade di accesso, dove possibile, dovranno essere predisposte barriere verdi ad arbusti, anche non continue, per innalzare il volo degli uccelli e ridurre l'impatto acustico. Dove ritenuto vi

sia pericolo per l'attraversamento di animali, si dovranno posizionare i dissuasori ottici (catarifrangi-

	genti direzionali).	
	e. al fine di evitare fenomeni di abbagliamento della fauna e di inquinamento luminoso, se consentito dalle norme del Codice della Strada e ritenuto sicuro per la circolazione dai competenti Enti, si dovrà vietare l'uso di fari abbaglianti all'interno dell'area Parco sulle strade di accesso e secondarie.	
	f. occorre predisporre piani di monitoraggio lungo le strade che percorrono il Parco, con particolare attenzione per quelle a maggior traffico, al fine di valutare nel tempo l'impatto sulla fauna derivante dagli investimenti ed individuare i punti critici per gli attraversamenti stradali.	
3.	P. Al fine di mitigare l'impatto derivante dalla produzione e dei reflui fognari derivanti dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti azioni:	
	a. separazione, ove possibile, delle acque bianche e nere	
	b. raccolta delle acque bianche, ove possibile, in apposite cisterne interrato per il riuso irriguo	
	c. trattamento delle acque bianche prima dello scarico finale tramite vasca di disoleatura e vasca di sedimentazione opportunamente dimensionate	
	d. trattamento delle acque nere prima dello scarico finale tramite:	
	I. doppia fossa Imhoff	
	II. vasca di disoleatura	
	III. trattamento di fitodepurazione, dove lo spazio a disposizione lo consente, con metodo tradizionale o con sub-irrigazione. Il trattamento di fitodepurazione deve sempre essere obbligatorio per scarichi in corsi d'acqua superficiali	
	e. per gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali, la qualità del refluo deve essere compatibile con quella del corpo ricevente in modo da non alterarne i parametri fisici, chimici e biologici	
4.	P. Al fine di mitigare l'impatto derivante dall'inquinamento luminoso proveniente dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti mitigazioni:	
		15

	a.	utilizzare le tipologie di lampade di cui all'art. 4 delle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 per l'illuminazione pubblica o per particolari esigenze di illuminazione privata.
	b.	utilizzare tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo energetico per l'illuminazione esterna delle abitazioni
	c.	ridurre al minimo la quantità di lampade all'esterno, il loro uso e la loro potenza
	d.	non rivolgere i fasci luminosi verso il cielo e verso la campagna circostante al fine di diminuire il disturbo agli animali in generale
5.	I.	Al fine di valutare le trasformazioni previste dal Piano d'area sono state definite, per 18 aree ritenute omogenee per caratterizzazione ambientale e insediativa del Parco (beni culturali, assetto socioeconomico, paesaggio) e per l'esistenza di attività antropiche e reti infrastrutturali, indicazioni in termini di azioni e numeriche raccolte nell'allegato A "Allegato allo Studio di Valutazione di Incidenza - Indicazioni per la redazione degli Studi di Incidenza" del presente Piano. Tali azioni e limiti numerici sono stati valutati in funzione della superficie degli edifici esistenti massima e in ampliamento ammissibile secondo la normativa di zona (<i>Zone di riserva naturale speciale, Zona agricola speciale, Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico, Zona agricola forestale, Zona di fruizione, Zona di riqualificazione ambientale, Zona con attività produttive esistenti</i>), i cambi di destinazione d'uso e i relativi impatti, definendo le mitigazioni da prendere a riferimento nei casi più critici. Tali azioni e limiti numerici costituiscono indicazioni di riferimento da utilizzare per la redazione degli studi di incidenza ai sensi degli artt. 43-44 della L.R. 19/2009 e smi a livello di adeguamento degli strumenti urbanistici, piani esecutivi e permessi di costruire convenzionati. Le azioni e i limiti numerici suddetti potranno essere modificati solo a seguito di uno studio di incidenza che dimostri che le modifiche previste comportino incidenze uguali o inferiori.

ARTICOLO 7. AZZONAMENTO E DIRETTIVE

1.	<p>Ai fini della specificazione delle prescrizioni e direttive di Piano, si riconosce l'articolazione del territorio del Parco nelle seguenti zone:</p>	
	<p>a. zone di riserva naturale speciale</p>	
	<p>b. zona agricola speciale</p>	
	<p>c. zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico</p>	
	<p>d. zone agricole e forestali</p>	
	<p>e. zone di fruizione articolata e puntuale</p>	
	<p>f. zone di riqualificazione ambientale</p>	
	<p>g. zone con attività produttive esistenti</p>	
2.	<p>D. Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da</p>	
	<p>parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al</p>	
	<p>PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente.</p>	
	<p>Sono inattuabili le previsioni urbanistiche e gli interventi edilizi non compatibili con le norme</p>	
	<p>della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dei singoli strumenti urbanistici comunali.</p>	
3.	<p>P. Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della</p>	
	<p>pianificazione esecutiva è vincolata:</p>	
	<p>a. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme</p>	
	<p>del PAI stesso</p>	
	<p>b. All'osservanza dell'art. 18 del "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs 1/2018 "Pianifi-</p>	
	<p>cazione di protezione civile"</p>	
	<p>ARTICOLO 8. ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE</p>	
1.	<p>Le riserve naturali speciali sono complessi eco-sistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla</p>	
	<p>conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conserva-</p>	
		<p>17</p>

	zione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-	
	vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaieti del fiume Ticino, zone naturalistiche peri-	
	fluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle	
	quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse. Sono di particolare interesse per la	
	ricerca scientifica finalizzata alla migliore comprensione degli ecosistemi presenti.	
2.	Le riserve naturali speciali sono in tutto 11.	
3.	Nel Comune di Castelletto sopra Ticino è ubicata la Riserva Naturale Speciale denominata "Bosco del	
	Monte". Nella zona al confine tra i Comuni di Varallo Pombia e di Pombia è situata la Riserva	
	Naturale Speciale denominata "Campo dei Fiori - Casone". Nel Comune di Oleggio si trovano la Riser-	
	va Naturale Speciale denominata "Inglese" e la Riserva Naturale Speciale "Pramplina". Nell'area al	
	confine tra i Comuni di Bellinzago Novarese e di Cameri sono situate la Riserva Naturale Speciale "Zona	
	Militare" e la Riserva Naturale Speciale "Cascinone-Bornago". Nella zona al confine tra i Comuni di Ca-	
	meri e di Galliate si estendono la Riserva Naturale Speciale "Bosco Vedro-Vallotto" e la Riserva Natura-	
	le Speciale "Costa Grande". Nell'area al confine tra i Comuni di Romentino e di Trecate si trova la Riserva	
	Naturale Speciale "Napoleone-Danico". Nel Comune di Cerano sono situate la Riserva Naturale Speciale	
	"Isolone-Fagiana", la Riserva Naturale Speciale "Fortuna-Castioni".	
4.	P. Le finalità istitutive delle zone di riserva naturale speciale sono:	
	a. la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale	
	b. il mantenimento e il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali	
	ad esso collegate	
	c. la tutela degli elementi zoologici caratteristici e il recupero delle massime potenzialità fauni-	
	stiche del sito	
	d. la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.	
18	All'interno della riserva naturale speciale "Fortuna-Castioni" è individuata con apposito segno grafico	

	nella Tav. 13n, un'area attualmente agricola che deve essere portata a naturalizzazione dall'Ente	
	Parco, attraverso uno degli strumenti disciplinati dall'art. 3 comma 5.	
5.	P. Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamen-	
	te interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico- faunistico e scientifico.	
6.	P. Per la tutela degli habitat	
	a. Gli interventi antropici unicamente consentiti sono finalizzati alla riqualificazione naturalisti-	
	ca; in particolare l'attività agroforestale consentita nelle aree boscate e nelle aree intercluse	
	attualmente di minor pregio naturalistico deve essere comunque orientata al raggiungimen-	
	to dell'equilibrio eco- sistemico.	
	b. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed	
	arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle at-	
	tività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali ope-	
	razioni agricole.	
7.	P. Per la tutela del suolo e delle aree boscate.	
	a. La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente non-	
	ché alle norme sito specifiche in vigore.	
	b. È vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento.	
	c. Per i pioppeti abbandonati nei quali sia presente copertura arborea spontanea vale la normativa fore-	
	stale vigente.	
	d. Sono vietati l'allevamento e il pascolo (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in	
	materia).	
	e. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conser-	
	vazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di re-	
	stituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado e quelli afferenti ai	
		19

		manufatti e alle infrastrutture irrigue eseguiti dagli Enti competenti valutati positivamente
		dall'Ente, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del
		territorio.
		f. È vietata qualsiasi nuova costruzione.
		g. È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività
		dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garanti-
		re un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
		h. Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.
		i. Per gli edifici esistenti sono ammessi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e
		il risanamento conservativo.
		j. È altresì vietato il cambio di destinazione d'uso, fatto salvo il cambio di destinazione d'uso
		per gli edifici esistenti da destinare a finalità didattica o scientifica.
		k. È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche
		e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area
		di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposi-
		zione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
		l. È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di
		ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione
		dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
		m. È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.
		ARTICOLO 9. ZONA AGRICOLA SPECIALE
	1.	È definita zona agricola speciale per la tutela del <i>Pelobates fuscus insubricus</i> la porzione di territorio di
		Cameri. Tale zona costituisce un sito di rilevante importanza per la presenza del <i>Pelobates fuscus</i>
	20	<i>insubricus</i> , specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in

	pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International	
	Union for Conservation of Nature - IUCN). In tale zona sono comunque presenti terreni di tipo	
	agricolo e boschivo.	
2.	P. Le finalità dell'istituzione della zona agricola speciale sono:	
	a. tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie	
	<i>Pelobates fuscus insubricus</i> ivi presente.	
	b. conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area.	
	c. favorire la conoscenza della specie <i>Pelobates fuscus insubricus</i> e gli studi scientifici della stes-	
	sa.	
3.	P. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi	
	quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie <i>Pelobates fuscus insubricus</i> , ab-	
	biano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di in-	
	teresse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente	
	degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la si-	
	stemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere	
	autorizzate dall'Ente.	
4.	P. Gli interventi sopradetti non devono comportare, fatta salva diversa valutazione da parte	
	dell'Ente Parco, la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o	
	similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.	
5.	P. Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti	
	suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati	
	dall'Ente di volta in volta. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree	
	private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco,	
	fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.	
		21

6.	<p>P. È vietata qualsiasi nuova costruzione. E' consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.</p>	
7.	<p>P. Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.</p>	
8.	<p>P. Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale nelle Tavole 13 a-n il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dall'articolo 12.</p>	
9.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.</p>	
10.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, non-</p>	
22	<p>ché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 8.</p>	

11.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente e il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 8, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente.</p>	
12.	<p>P. Casseri e fienili costituiscono s.a. (superficie accessoria)</p>	
	<p>ARTICOLO 10. ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO</p>	
1.	<p>Sono individuate come zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico quelle parti del territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, incluse le zone umide, a basso livello di antropizzazione, in cui l'obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la vegetazione, la flora e la fauna, il suolo e il sistema idrico, e garantire la rinnovazione, l'affermazione e lo sviluppo dei boschi misti pluristratificati, e della struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione colturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.</p>	
2.	<p>In tali aree è ribadita la funzione essenziale dei complessi boscati per la conservazione degli habitat forestali, con falda freatica alta e con falda freatica bassa, come aree di collegamento ecologico funzionale, per la biodiversità ivi presente, in particolare per favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, e la presenza</p>	
		23

		della fauna minore.
3.	P.	Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali:
	a.	la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax).
	b.	il mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna.
	c.	il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.
4.	P.	Sono vietate, salvo quanto diversamente previsto dal Piano di gestione forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
5.	P.	Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.
6.	D.	Con riferimento alla caratterizzazione forestale del territorio, agli interventi di gestione del patrimonio forestale, nonché ai tempi di esecuzione dei medesimi si rimanda ai contenuti e alle prescrizioni del Piano di gestione forestale vigente e alle misure di sito specifiche vigenti.
7.	P.	Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.
8.	P.	Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia.
24		

9.	<p>P. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p>	
10.	<p>P. È vietata qualsiasi nuova costruzione.</p>	
11.	<p>P. È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.</p>	
12.	<p>P. Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale. Per tali interventi è consentito un incremento volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale nelle Tavole 13 a-n il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione è disciplinato dall'articolo 12.</p>	
13.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con titolo diretto, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.</p>	
14.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato è ammesso il recupero attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come</p>	
		25

		definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente,
		nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 12.
15.	P.	Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 12
		12 , senza possibilità di ampliamento della s. u. esistente.
16.	P.	Casseri e fienili costituiscono s.a. (superficie accessoria).
		ARTICOLO 11. ZONE AGRICOLE E FORESTALI
1.		Sono individuate come zone agricole e forestali quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.
2.	P.	Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche. Gli interventi dovranno essere valutati sulla base della Tav. 16 a-b Rete Ecologica e dell'articolo 17 (Tutela e valorizzazione dell'agricoltura).
26	3.	D. Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle

buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

4. D. L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata (ovvero al momento dell'approvazione del Piano). Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.

5. P. Le modificazioni delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 e smi.

6. P. Nuovi impianti da arboricoltura da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.

7. P. Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

8. D. L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, compatibilmente con le esigenze di manutenzione ordinaria delle infrastrutture irrigue, eseguite dagli Enti competenti (finalizzata a garantire la funzionalità e la sicurezza idraulica del territorio) la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat.

9.	<p>P. Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.</p>	
10.	<p>P. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia.</p>	
11.	<p>P. Altre tipologie di allevamento, ad esclusione di quelle indicate al comma precedente, andranno valutate di volta in volta con l'Ente Parco, previa valutazione di incidenza.</p>	
12.	<p>P. Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p>	
13.	<p>P. E' vietata ogni nuova costruzione nelle aree boscate. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.</p>	
14.	<p>P. Per gli edifici esistenti con s.u. fino a 250 mq, nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, e al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, finalizzati agli usi agricolo, ricettivo e ristorazione (nei limiti di capacità ricettiva previsti per le attività di agriturismo dalla normativa in materia), residenziale, scientifico, didattico e culturale e l'inserimento di attività agrituristiche ai sensi della normativa vigente in materia. Per tali interventi è consentito un incremento</p>	
28	<p>volumetrico massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, da realizzarsi nei confini delle</p>	

	aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Per gli edifici esistenti individuati	
	come Fruizione Puntuale, la stessa è da ritenersi opportunità aggiuntiva.	
15.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, in regime di titolo abilitativo diretto è ammesso il recupero e il riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, attraverso gli interventi di cui manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico.</p>	
16.	<p>P. Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero, attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti dalla normativa edilizia vigente, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 14.</p>	
17.	<p>P. È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove strutture deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base, all'ubicazione della sede, alla capacità produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coperta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti escludendo le aree boscate.</p>	
18.	<p>P. Per le nuove strutture e l'ampliamento delle esistenti, occorre stipulare asservimento per il mantenimento all'uso agricolo per la durata minima di 20 anni da trascrivere nei registri im-</p>	
		29

rimonio storico-culturale e documentario e previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

24. P. Casseri e fienili costituiscono s.a. (superficie accessoria).

25. P. Per il nucleo rurale storico di S. Giorgio a Pombia, individuato nella Tavola 13-c, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, fatta salva la priorità attribuita agli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia dei manufatti dismessi esistenti. È ammesso un incremento massimo corrispondente al 20% della s.u. esistente, in regime di titolo abilitativo diretto da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti. Con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 30% della s.u. esistente fino ad un massimo di 100 mq da realizzarsi nei confini delle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 14.

ARTICOLO 12. ZONE DI FRUIZIONE

1. Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP. Le zone di fruizione sono da intendersi quale destinazione turistico-ricettiva ove viene ammessa la residenza in quota non prevalente.

2. Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.

3. Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite, nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

4. P. I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:
- a. T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e edifici esistenti.
 - b. R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti.
 - c. S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative.
 - d. N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative.
 - e. D centri e itinerari didattico/scientifici.

5. D. Si riporta l'elenco delle 35 zone di fruizione con l'identificazione della località, comune di appartenenza, definizione di fruizione e tipologia d'intervento.

6. P. Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per cui non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza.

COD.	LOCALITÀ	COMUNE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
01	Cicognola	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	R
02	Imbarcadere	Castelletto sopra Ticino	FP - fruizione puntuale	T
03	Ticino Panni	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	N
04	Miorina	Castelletto sopra Ticino	FA - fruizione articolata	S
05	Vernome	Castelletto sopra Ticino	FP - fruizione puntuale	T
06	Trota Vagabonda	Varallo Pombia	FP - fruizione puntuale	R
07	Ex Cerestar-Gallivanone	Varallo Pombia	FA - fruizione articolata	N
08	Casone-Montelame	Pombia	FA - fruizione articolata	S
09	La Caserma	Marano Ticino	FP - fruizione puntuale	R
10	Laghetti Rascarola	Marano Ticino	FP - fruizione puntuale	R
11	Nuova Sab-Ghia (Isola Vittoria)	Oleggio	FA - fruizione articolata	N

12	Isola di Caprera	Oleggio	FP - fruizione puntuale	T
13	Osteria del Ristoro	Oleggio	FP - fruizione puntuale	R
14	Fattoria del Pesce	Oleggio	FA - fruizione articolata	S
15	Ponte di Oleggio	Oleggio	FA - fruizione articolata	R
16	Circonvallazione	Oleggio	FP - fruizione puntuale	R
17	Itinerario didattico "Le ginestre"	Oleggio	FP - fruizione puntuale	D
18	Mulino Vecchio	Bellinzago Novarese	FP - fruizione puntuale	D / S
19	Bornago	Camerti	FP - fruizione puntuale	T
20	La Quercia	Camerti	FA - fruizione articolata	R
21	Galdina	Camerti	FP - fruizione puntuale	T
22	Zaboina	Camerti	FP - fruizione puntuale	T
23	Villa Picchetta	Camerti	FA - fruizione articolata	S
24	Ponte di Galliate	Galliate	FA - fruizione articolata	R
25	La Dogana	Galliate	FP - fruizione puntuale	R
26	26.1 Villa Fortuna - Bagno del Lino 26.2 Sette Fontane 26.3 Cna Sbianca 26.4 Candeggio Zucchi	Galliate	FA - fruizione articolata	R
27	Torre Mandelli	Romentino	FP - fruizione puntuale	R
28	Centrale elettrica Valle Ticino	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
29	Ponte di Trecate	Trecate	FA - fruizione articolata	R
30	Casa delle Fontane	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
31	Colonia Elioterapica	Trecate	FP - fruizione puntuale	T
32	S. Cassiano	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
33	Ristorante Venezia	Cerano	FP - fruizione puntuale	R
34	La Badiola	Cerano	FP fruizione puntuale	N
35	Ranch Mauritius	Cerano	FP - fruizione puntuale	R

FRUIZIONE ARTICOLATA	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	0
R	15% della s.u. esistente fino ad un max di 50 mq per unità immobiliare
S	30% della s.u. esistente fino ad un max di 100 mq per unità immobiliare
N	0
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	

FRUIZIONE PUNTUALE	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INCREMENTO VOLUMETRICO CONSENTITO
T	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
R	Sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30 mq
S	20% della s.u. esistente
N	20% della s.u. esistente
D	0
L'incremento volumetrico consentito deve essere quantificato come incremento della s.u. esistente, consentito quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia* dei manufatti preesistenti in tutto o in parte inutilizzati.	

7. P. Nelle zone di fruizione articolata e puntuale sono previste la conferma di eventuali attrezzature e attività esistenti legate alla fruizione e l'insediamento di nuove attività, così come riportato nell'elenco di cui al comma successivo. La realizzazione e la gestione delle suddette attività, anche se comportano opere di carattere provvisorio e temporaneo, possono essere attuate attraverso interventi pubblici o convenzionati, o attraverso interventi di privati o associazioni, esclusivamente previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.

8. D. Per le 11 zone individuate all'art. 3 comma 6, il proponente dovrà procedere alla redazione di strumenti attuativi o permessi di costruire convenzionati anche per frazioni, con la possibilità di prevedere aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti. **P.** In assenza di detti Piani si potranno realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla normativa edilizia vigente, senza incremento di s.u. e volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso. È ammesso sempre, fatta salva la conformità alla normativa vigente, il recupero ai fini della rea-

lizzazione dell'alloggio per il titolare o il custode, fino ad un massimo di 200 mq di superficie da reperire nell'ambito della s.u. esistente.

- 9. P.** Tali strumenti attuativi di cui all'art. 39 della LR. 56/77 e smi devono contenere:
- a.** relazione, che definisca la portata degli interventi e la loro compatibilità ambientale;
 - b.** elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;
 - c.** elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;
 - d.** bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;
 - e.** Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.

- 10. P.** Elenco attività e attrezzature unicamente consentite per singole zone di fruizione:

COD.	DEFINIZIONE	LOCALITÀ	ATTREZZATURE E ATTIVITÀ ESISTENTI	NUOVE ATTREZZATURE E ATTIVITÀ
01	FA - fruizione articolata	Cicognola	campeggio, ristoro	area attrezzata, parcheggi
02	FP - fruizione puntuale	Imbarcadero	area attrezzata, attracco, ristoro	punto informazioni, attività culturali e sportive - loisir, sbarco/imbarco canoe
03	FA fruizione articolata	Ticino Panni	alaggio pubblico	area attrezzata, attività culturali, ristoro, parcheggio,

04	FA - fruizione articolata	Miorina	area attrezzata, parcheggio, ristorante, sbarco/imbarco canoa	bed and breakfast, noleggio biciclette, area attrezzata, attività loisir
05	FP fruizione puntuale	Vernome	attività sportive, agriturismo	parcheggio
06	FP - fruizione puntuale	Trota Vagabonda	parcheggio, ristorante, attracco	area attrezzata, noleggio bici e canoa sbarco/imbarco canoa
07	FA - fruizione articolata	Ex Cerestar Gallivanone	ristoro	area attrezzata, attività didattiche, attività loisir, attracco, attività sportive, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio, conca
08	FA - fruizione articolata	Casone-Montelame	parcheggio	area attrezzata, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività didattiche, attività loisir, attività sportive.
09	FP - fruizione puntuale	La Caserma	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio	Ristoro
10	FP - fruizione puntuale	Laghetti Rascarola	attività sportive, agriturismo, ristorante	area attrezzata, parcheggio
11	FA - fruizione articolata	Nuova Sab-Ghia	parcheggio	attività di agriturismo, area attrezzata, attività loisir (percorsi ciclopedonali ed equestri),

				punto informazioni, noleggio biciclette
12	FP - fruizione puntuale	Isola di Caprera	nessuna	agriturismo, bed and breakfast
13	FP - fruizione puntuale	Osteria del Ristoro	ristoro, area attrezzata, parcheggio	nolo biciclette
14	FA - fruizione articolata	Fattoria del Pesce	nessuna	ricettività, ristoro,
15	FA - fruizione articolata	Ponte di Oleggio	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro	punto informazioni, noleggio biciclette
16	FP - fruizione puntuale	Circonvallazione	ristoro, ricettività	area attrezzata, parcheggio, attività loisir
17	FP - fruizione puntuale	Itinerario didattico "Le ginestre"	area attrezzata, attività didattiche, parcheggio	ristoro stagionale, punto informazioni
18	FP - fruizione puntuale	Mulino Vecchio	area attrezzata, centro Parco, parcheggio	ristoro
19	FP - fruizione puntuale	Bornago	-----	agriturismo, attività sportive
20	FA - fruizione articolata	La Quercia	area attrezzata, parcheggio, ristoro	noleggio biciclette;

				agriturismo o ristoro e ricettività, attività loisir, attività sportive
21	FP - fruizione puntuale	Galdina	-	
22	FP - fruizione puntuale	Zaboina	-	agriturismo
23	FA - fruizione articolata	Villa Picchetta	centro Parco, parcheggio, ristoro, ricettività	area attrezzata, attività culturali, bed and breakfast, parcheggio, attività loisir, attività sportive, ricettività, noleggio bici
24	FA - fruizione articolata	Ponte di Galliate	area attrezzata, accesso al fiume, attività sportive, attività loisir, campeggio, parcheggio, ristoro, stazione ferroviaria	bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette
25	FP - fruizione puntuale	La Dogana	area attrezzata, ristoro, parcheggio, loisir	bed and breakfast
26	FA - fruizione articolata	Bagno del Lino - Villa Fortuna (36.1), Sette Fontane (36.2), Cascina Sbianca (36.3), Candeggio Zucchi (36.4)	area attrezzata, accesso al fiume, parcheggio, ristoro	bed & breakfast, agriturismo, area attrezzata, parcheggio, noleggio biciclette, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività sportive, ristoro e ricettività
27	FP - fruizione puntuale	Torre Mandelli	attività sportive, parcheggio, ristoro	area attrezzata, agriturismo, bed and breakfast

28	FP - fruizione puntuale	Centrale Elettrica Valle Ticino	accesso al fiume, parcheggio, ristoro, sbarco/imbarco canoe	area attrezzata, attività didattica
29	FA - fruizione articolata	Ponte di Treocate	parcheggio, ristoro	area attrezzata, bed and breakfast, punto informazioni, noleggio biciclette, parcheggio, percorso vita
30	FP - fruizione puntuale	Casa delle Fontane	area attrezzata	parcheggio
31	FP - fruizione puntuale	Colonia Elioterapica	attività loisir, parcheggio	ristoro
32	FP - fruizione puntuale	La Chiocciola-S. Cassiano	parcheggio, ristoro	-----
33	FP - fruizione puntuale	Ristorante Venezia	accesso al fiume, ristoro	area attrezzata, parcheggio
34	FP fruizione puntuale	La Badiola	accesso al fiume, parcheggio, ristoro	noleggio biciclette
35	FP - fruizione puntuale	Ranch Mauritius	agriturismo, maneggio	noleggio biciclette

ARTICOLO 13. ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse

situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con

l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

2. Le zone di riqualificazione ambientale comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco, e le discariche.

3. **D.** Il recupero di queste aree avviene attraverso un Piano attuativo da attuarsi di concerto con l'Ente Parco e che ha lo scopo di riqualificare l'area e di renderla compatibile con le caratteristiche della zona di vincolo a cui deve essere riportata dopo la trasformazione.

4. **P.** Si elencano le zone di riqualificazione ambientale con le rispettive zone di vincolo previste a riqualificazione avvenuta:

CODICE	COMUNE	FUTURA ZONA DI VINCOLO
RQ01	Varallo Pombia	Zona di fruizione articolata / Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
RQ02	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione
RQ03	Varallo Pombia	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
RQ04	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico / Zona di fruizione (*)
RQ05	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
RQ06	Oleggio	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico
RQ07	Trecate	Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico

5. **D.** Le zone di riqualificazione ambientale possono essere riqualificate a cura dell'Ente Parco, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di Piani attuativi, di

	cui all'art. 3 comma 5, che contengano:	
	a. relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso previste.	
	b. elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto.	
	c. elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi.	
	d. bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale.	
	e. Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.	
6.	D. La delimitazione effettiva delle zone di riqualificazione ambientale è definita in sede di Piano attuativo, come recepito all'interno del PRG.	
7.	D. La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:	
	a. naturalistico, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide.	
	b. agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva.	
	c. ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili, a basso impatto ambientale e paesaggistico.	
	d. turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.	
42		

8. P. Gli interventi finalizzati ad attività ricreative e turistiche da realizzarsi nelle zone di

riqualificazione, qualora previsti e consentiti dalle norme di vincolo della zona cui devono essere

riportate, possono essere proposti mediante richiesta di titolo abilitativo diretto convenzionato

conforme ai seguenti criteri:

a. a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo deve prevedere la realizza-

zione nelle immediate adiacenze dell'edificio in progetto di superfici forestali o comun-

que piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche

paesistiche del contesto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due

volte la superficie globale dell'insediamento, ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso

sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze dell'edificio, lo stesso

potrà essere reperito anche in altre aree individuate dal comune distanti dall'intervento

proposto, è prevista anche la possibilità di acquisizione di aree di pregio da cedere

all'Ente Parco.

b. deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pub-

blico in particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve

essere inoltre garantita la funzionalità di tali infrastrutture e servizi.

c. deve essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esi-

stenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o par-

ti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale

mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante.

d. per ogni insediamento proposto devono essere previste, già in fase di progettazione,

tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inqui-

namenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, l'inquinamento

dell'aria, l'inquinamento acustico e visivo. La realizzazione di dette opere deve precede-

		re la realizzazione dell'insediamento.
	e.	le strutture ricreative realizzate o gestite da privati devono prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.
	f.	gli interventi andranno attuati con tecniche di ingegneria naturalistica, fatte salve motivazioni tecniche in contrasto.
	g.	gli interventi devono prevedere la demolizione di manufatti o impianti incongrui o dismessi ai fini della riqualificazione dell'area.
9.	P.	Per le cave e le attività estrattive:
	a.	È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.
	b.	La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.
	c.	La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare, la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Nel caso di dislocazione e dismissione della cava si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area al fine di garantire un recupero am-
44		

			bientale uniforme.
10.	P.	Per le discariche.	
	a.	all'interno del Parco non è ammessa la localizzazione di discariche o impianti di compostaggio.	
	b.	I comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, devono provvedere all'individuazione di eventuali discariche abusive, identificate come elementi di criticità e da sottoporre a progetti di recupero ambientale.	
	c.	I progetti di recupero ambientale, previa dettagliata analisi degli ambiti territoriali, devono attuarsi attraverso una gestione ecologica dell'area, evidenziandone i caratteri fisico-naturali e il grado di fruizione dal punto di vista naturalistico.	
	d.	per la discarica in territorio di Trecate, abbandonata e riambientata in modo naturale, il Comune deve adottare azioni di monitoraggio e controllo.	
11.	P.	Le misure di compensazione ecologica, derivanti da procedure di VAS, VIA o altre autorizzazioni ambientali di Piani o Progetti ricadenti nei comuni del Parco, se non eseguibili in sito, devono essere destinate alle zone di riqualificazione ambientale o alle aree da portare a rinaturalizzazione quando non interessate da progetti propri di recupero ambientale.	
ARTICOLO 14. ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
1.	P.	Localizzazione di nuove attività produttive.	
	a.	È vietata l'ubicazione e apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.	
	b.	L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, è soggetta a Valutazione di incidenza, al fine di verificare che non sussistano elementi di incompatibilità o fattori di impatto rispetto ai valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco.	
	c.	In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica o privata i Comuni,	45

			in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali
			nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza am-
			biennale, e individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il
			contesto.
	2.	Attività produttive esistenti:	
		a)	D. Nel territorio del Parco risultano insediate le attività di tipo produttivo indicate in
			cartografia (tav. 13a -n) con il seguente codice: AP01- Pombia, AP02-Marano Ticino,
			AP03-Marano Ticino; AP04-Marano Ticino; AP05-Galliate; AP06-Trecate; AP-07-Cerano;
			un continuo aggiornamento delle attività presenti dovrà essere effettuato in collabora-
			zione con i Comuni tramite un puntuale censimento.
		b)	P. Per l'attività produttiva AP04 e per gli edifici circostanti oggetto di ampliamento o di
			previsioni di cambio di destinazione d'uso ricadenti entro le aree di pianificazione indi-
			viduate dalla normativa Seveso risultano cogenti tutte le limitazioni di utilizzo del terri-
			torio che derivano dai Piani regolatori dei comuni di Marano Ticino e di Oleggio, nonché
			che le pertinenti prescrizioni normative derivanti dal Piano di Emergenza Esterna.
		c)	D. L'Ente Parco, pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di
			processi di riqualificazione ambientale e di ripristino dei caratteri naturalistici, prende
			atto della rilevanza socioeconomica di tali attività, peraltro in alcuni casi già attive pre-
			cedentemente alla istituzione del Parco. Di conseguenza, in linea generale, si considera
			compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi ne-
			cessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qua-
			lificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del
			Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione
			degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemi-
46			

	co, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:	
	I. corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.).	
	II. assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.	
3.	P. Per tutte le attività produttive esistenti, di cui al comma 2, eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30 % della superficie coperta occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi. Per le attività industriali esistenti all'interno del Parco, se non dismissibili o rilocalizzabili anche mediante strumenti di perequazione, in aree maggiormente idonee all'esterno dell'area Parco, devono essere attuati gli opportuni interventi di mitigazione, da valutare di concerto con l'Ente Parco in considerazione del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dell'eventuale pericolosità della produzione, della morfologia del terreno, della vegetazione esistente, dell'orientamento e dei venti dominanti.	
4.	P. In caso di dismissione delle attività produttive: AP01 (Comune di Pombia); AP03 e AP04 (Comune di Marano Ticino) le aree si trasformeranno in zone di fruizione. La trasformazione sarà subordinata alle seguenti condizioni:	
	a. redazione di un Piano attuativo comprendente l'intera area (i cui contenuti sono definiti alle lettere a), b), c), d), e) del comma 9 dell'art. 12.	
	b. cessione ad uso pubblico di almeno il 30 % dell'area.	
		47

	ambientale, prevedendo equipaggiamento a verde con fasce alberate prevalentemente co-	
	stituite da essenze autoctone, al fine di migliorare impatto visivo e inserimento paesistico-	
	ambientale degli impianti di terra realizzati con bacini artificiali.	
	d. Tutti gli interventi di riqualificazione dell'ambiente idrobiologico e paesaggistico sono da at-	
	tuarsì mediante soluzioni progettuali e modalità realizzative da concordare con l'Ente Parco	
	in relazione alla sostenibilità economica.	
	e. In caso di dismissione delle attività: AP02 (Comune di Marano Ticino), AP06 (Comune	
	di Trecate) e AP07 (Comune di Cerano), le aree saranno trasformate in zone agricole	
	nella misura di almeno il 70% della superficie totale dell'area. Il rimanente 30% della	
	superficie potrà essere trasformato in zona di fruizione.	
	La trasformazione in zona di fruizione è subordinata alle seguenti condizioni:	
	I. redazione di uno strumento attuativo di cui all'art. 3, comma 5.	
	II. demolizione dei manufatti e degli impianti esistenti.	
	Saranno consentiti interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso ricettiva e ricrea-	
	tiva fino ad un max di 0,04 mq/mq da calcolarsi sul 30% destinato a zona di fruizione. Per gli	
	interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero	
	2 piani fuori terra.	
	TITOLO III. POLITICHE E NORME DI SETTORE	
	ARTICOLO 15. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	
1.	La Valle del Ticino è Riserva della Biosfera MAB Unesco a partire dall'anno 2002 e in quanto	
	tale il Parco persegue le finalità di tale Programma MAB Unesco:	
	a. individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane e	
	dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull'uomo e l'ambiente, soprattutto nel con-	
	testo delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.	
		49

		b. studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi socioe-
		conomici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della diversità biologica e
		culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro capacità di fornire servizi
		essenziali per il benessere umano.
		c. assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale ca-
		ratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo energetico
		considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici.
		d. promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e sulle
		eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della gestione e dello
		sviluppo sostenibile.
2.	P. L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, le forme	
	di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano	
	quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone	
	pratiche e il recupero delle tradizioni e, in generale, promuove le buone pratiche tra cui quelle	
	delle Misure Sito Specifiche della Valle del Ticino.	
3.	P. L'Ente Parco promuove forme di fruizione sostenibile ovvero mobilità lenta su due ruote	
	sulle vie d'acqua e recepisce le previsioni progettuali della Regione Piemonte nell'ambito del	
	progetto "Implementazione della via sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calen-	
	de fino all'imbocco del Canale Industriale".	
4.	P. L'Ente Parco promuove le attività di educazione ambientale e favorisce lo sviluppo delle	
	fattorie didattiche: aziende agricole opportunamente attrezzate e preparate per accogliere	
	scolarlesche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza	
	del mondo rurale.	
50 5.	D. La pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati	

dovranno essere redatti in linea con i seguenti obiettivi:

- a.** riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale.
- b.** incremento della produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità.
- c.** utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile ovvero promuovere attività finalizzate a incrementare il sequestro del carbonio e l'erogazione dei servizi ecosistemici (art. 2 e art.7 del d.lgs 3 aprile 2018, n. 34), coerentemente con quanto previsto dalla d.g.r. 6 febbraio 2017, n. 24-4638.
- d.** uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa.
- e.** limitazione del consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica.
- f.** riduzione all'indispensabile della nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.
- g.** miglioramento della connessione ecologica delle aree naturali e semi-naturali sulla base del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) approvato con DGR 27 Febbraio 2017, n. 8-4704 (Preso d'atto dei risultati del progetto "Novara in rete - Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara", in applicazione della metodologia di individuazione della Rete ecologica regionale ai

			sensi della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita") e al Documento Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte (Centro Stampa Regione Piemonte, 2008)
6.	D.	L'Ente Parco, previa valutazione di incidenza, ammette il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita, previa valutazione di incidenza:	
	a.	D. la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili.	
	b.	D. la realizzazione di nuove centraline idroelettriche (<i>Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 10 del 22.07.2009</i>). Tali interventi sono subordinati alle seguenti due condizioni:	
		I. stipula di convenzione con l'Ente Parco.	
		II. redazione di uno strumento attuativo di cui all'art. 3, comma 5.	
	ARTICOLO 16. TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE		
1.		Si definisce tutela delle risorse idriche l'attività che persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. L'Ente Parco favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche.	
2.	D.	Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.	
52			

3.	<p>P. Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni ad esso riservati, tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema, in ottemperanza anche alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24).</p>	
4.	<p>P. L'Ente Parco esprime il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.</p>	
5.	<p>P. L'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale a scopo commerciale è sempre vietata, tranne che per gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma successivo, effettuati da Enti pubblici.</p>	
6.	<p>D. Nella fascia di divagazione fluviale (A) del PAI e nello scenario H-alluvioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), come da Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs. 49/2010, occorre garantire l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, etc.), sono pertanto escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi, mentre vanno previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto</p>	
		53

possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica.

7. I. Valgono inoltre le disposizioni di cui ai punti seguenti:

a. I. Le utilizzazioni e gli interventi agroforestali non devono introdurre o sollecitare consistenti modificazioni nella modellazione del suolo e nelle condizioni infrastrutturali, se non nel senso della rinaturalizzazione.

b. D. Gli interventi che non siano da considerarsi di semplice manutenzione ordinaria e, pertanto, le opere di sistemazione spondale e ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, sono inquadrati in appositi progetti finalizzati al raggiungimento degli scenari ambientali assunti come obiettivo, tratto per tratto, e basati su studi generali del comportamento idraulico del fiume e dei suoi affluenti. I progetti devono essere corredati da valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico, con particolare riguardo per le risorse evidenziate dal presente Piano.

c. I. In linea generale, le opere e le misure idrauliche sopra citate sono orientate alla difesa dall'erosione delle sponde, alla riduzione delle velocità di traslazione e dei livelli di piena, al mantenimento di ampie aree golenali per la laminazione delle portate di piena, al riequilibrio dei trasporti solidi (anche per contrastare la tendenza all'abbassamento progressivo degli alvei), alla salvaguardia di precisi interessi pubblici (come nel caso di insediamenti o infrastrutture importanti, evitando di consolidare situazioni oggettivamente precarie, rischiose o abusive), al ripristino della naturale tendenza alla divagazione del corso d'acqua (ad esempio misure che favoriscono la progressiva dismissione di opere non strategiche per la difesa dalle piene) e devono essere realizzate ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, o con tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione

			riparia. Non sono pertanto prevedibili interventi di regimazione, con dighe o traverse, o
			di bacinizzazione, volti a consentire o favorire la navigabilità commerciale del fiume, fat-
			to salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 2.
			d. P. Le opere di difesa spondale devono essere attestate al limite della fascia di divaga-
			zione fluviale e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), ad eccezio-
			ne delle protezioni per le infrastrutture di pubblico interesse.
			e. D. Sugli sbarramenti esistenti, dighe e filarole, devono essere garantite misure idonee a
			consentire la risalita delle specie ittiche nonché la continuità della navigazione turistica
			ove consentita. Per le filarole devono essere messi in atto interventi di recupero della
			ghiaia in alveo con la realizzazione di apposite vasche di accumulo.
			f. P. Non sono consentite nuove costruzioni all'interno della fascia di divagazione fluviale
			(A), tranne quelle consentite dal PAI e nello scenario H del Piano Gestione Rischio Allu-
			vioni (PGRA), nonché attività di fruizione che prevedano l'installazione di strutture fisse.
			g. P. Per gli interventi di ripristino sulle fasce tampone vegetate riparie è previsto l'utilizzo
			delle linee tecniche operative approvate con la D.G.R. 7 dicembre 2018, n. 34-8019".
8.	P.	Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto	
		idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce	
		all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29,	
		30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al	
		PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di	
		maggior dettaglio più restrittive. Nelle fasce fluviali si applicano i disposti di cui al Titolo II delle	
		norme di attuazione del PAI (cfr art.16). Nelle more dell'approvazione del Piano d'Area, il Pia-	
		no di gestione rischio alluvioni (PGRA), approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, partendo	
		dalle fasce fluviali del PAI, ha successivamente definito le aree potenzialmente interessate da	
			55

		alluvioni per tre differenti scenari di piena, H – alluvioni frequenti (TR20-50 anni), M - alluvioni
		poco frequenti (TR100-200 anni) e L - alluvioni rare (TR maggiore di 500 anni). A tali scenari di
		pericolosità si applicano le disposizioni di cui all’art.58 del Titolo V del norme di attuazione del
		PAI come disposto dalla DGR n.17-7911 del 23/11/2018.
9.	P.	Il presente piano, in un’ottica di semplificazione della normazione dei territori nonché di
		coordinamento tra le diverse scale della pianificazione:
	a.	propone delle modifiche alle fasce fluviali del fiume Ticino in attuazione del processo pre-
		visto nella DGR n. 17-7911 del 23/11/2018 circa le modalità di risoluzione delle incon-
		gruenze tra le aree interessate dalle fasce fluviali del PAI e quelle corrispondenti interes-
		sate dagli scenari di pericolosità del PGRA;
	b.	in particolare, nell’ambito della TAV. 20 propone delle modifiche alle fasce B e C del PAI
		facendo coincidere la nuova fascia B con le aree M (P2) e la nuova fascia C con le aree L
		(P1), laddove si è accertato che le aree di pericolosità corrispondono effettivamente a
		quelle riportate nelle mappe del PGRA e laddove queste ultime siano maggiori delle fasce
		fluviali vigenti.
10.	P.	Tali modifiche alle fasce fluviali entreranno in vigore solo a seguito della Delibera Regionale
		di approvazione del Piano d’Area previo parere dell’autorità di Bacino Distrettuale del fiume
		Po.
11.	P.	Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 e smi, lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti,
		nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati
		nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di
		urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati,
		dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
56	a.	- metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori.

	b. metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati, ad	
	esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale	
	all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma, fatta salva la di-	
	mostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica.	
	c. metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.	
	Nelle fasce di cui sopra possono essere realizzate le opere di cui al comma 3 dell'art. 29 della	
	L.R. 56/ 77 e s m i. Eventuali modifiche delle fasce sopraddette derivanti da adeguamenti degli	
	strumenti urbanistici (PRGC) al PAI, sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 11 lettera	
	a), b, c).	
	La presente norma va integrata con quanto previsto dal comma 21 del presente articolo e	
	all'art. 18 commi 4 e 6.	
12.	D. L'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al	
	rispetto dei criteri generali di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e suc-	
	cessive modifiche e integrazioni.	
13.	D. Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici ricettori superficiali e del	
	sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato di qualità potenzial-	
	mente migliore del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano	
	di tutela delle acque della Regione Piemonte. Devono inoltre essere compatibili con le finalità	
	istitutive e di conservazione del ZSC.	
14.	D. Compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica e con le condizioni	
	ambientali e naturalistiche (caratteristiche idrometriche, freaticometriche, fisiche, chimiche e	
	biologiche delle acque, ittiofauna, erpetofauna, ornitofauna e teriofauna) è consentita la rea-	
	lizzazione di aree per la fitodepurazione delle acque reflue, predisposte con il ricorso a tecni-	
	che di ingegneria naturalistica, previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Tali impianti di fito-	
		57

		depurazione devono essere realizzati a valle dei depuratori consortili, o di fosse Imhoff a servi-
		zio di edifici di civile abitazione, attività industriali o servizi terziari. Per gli scarichi derivanti da
		attività industriali possono essere inviati al trattamento di fitodepurazione esclusivamente i
		reflui compatibili con tale tecnologia.
		In ogni caso deve essere previsto un sistema per il riciclo delle acque industriali.
	15.	P. È vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco e in conformità alla Circolare 7/LAP/ 96.
	16.	P. Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco per linee di drenaggio o attraversamenti. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo sui manufatti e le infrastrutture della rete irrigua, previa valutazione dell'Ente Parco.
	17.	P. E' vietata l'impermeabilizzazione delle sponde e del letto di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo casi specifici disciplinati dalle linee guida di cui all'art. 3 comma 2.
	18.	D. L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.
	19.	D. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in tema di derivazioni.
58	20.	P. Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia

di rispetto con una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, e comunque non inferiore alla profondità minima di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e di quella prevista dal vigente Piano territoriale Provinciale per quanto attiene a testa ed asta dei fontanili, su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite Enti competenti.

ARTICOLO 17. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA

1. I. Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano si avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.
2. D. Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata. L'agricoltura sostenibile è caratterizzata da pratiche agricole che perseguono:
 - a. il mantenimento o l'aumento della fertilità del suolo e della sua attività microbiologica.
 - b. la prevenzione dell'insorgenza di malattie crittogamiche.
 - c. la prevenzione del pullulare di organismi dannosi.

		d. il ripristino ed il rispetto della complessità ambientale (biodiversità).
		e. la riduzione e possibilmente l'eliminazione dell'immissione nell'ambiente di prodotti inquinanti.
3.	D.	L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.
4.	D.	Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.
5.	D.	L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia, che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture.
6.	P.	L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione comunale nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia; è previsto il parere obbligatorio dell'Ente Parco, che, in relazione alla vulnerabilità ambientale del sito e in base ad una logica di riequilibrio del sistema di fruizione dell'intero territorio del Parco, valuterà in particolare l'accessibilità delle strut-
60		

ture, la presenza di eventuali aree attrezzate con parcheggio nelle vicinanze delle strutture e il

corretto inserimento ambientale degli eventuali parcheggi di nuova realizzazione, la cui entità

dovrà essere commisurata a un terzo del numero dei coperti del ristorante.

ARTICOLO 18. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO

1. L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.

2. **P.** Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:

a. le zone di particolare valore paesaggistico

b. la rete stradale storica

c. il sistema agrario storico

d. il sistema insediativo storico

e. le visuali panoramiche

f. gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.

3. **I.** Per gli orli e le scarpate dei terrazzi alluvionali e fluviali, definiti con le linee guida di cui

	all'articolo 3, entro una fascia di territorio sviluppata su entrambi i lati per una larghezza pari a	
	due volte l'altezza del salto morfologico, devono essere garantiti all'interno del territorio del	
	Parco del Ticino ricompreso nel perimetro del presente Piano d'Area:	
	a. la conservazione dello stato di naturalità e la morfologia dei luoghi, evitando alterazioni	
	dirette o indotte dall'edificazione o da altri interventi sul territorio.	
	b. l'attivazione di politiche finalizzate alla rinaturalizzazione delle situazioni di dimostrato	
	degrado paesistico-ambientale.	
	c. l'introduzione di fasce di rispetto, con limitazioni alle attività anche di tipo agricolo, al	
	piede e al ciglio dei rilevati.	
	d. la conformità agli art. 29 e 30 del PAI.	
	Sono in ogni caso fatte salve perimetrazioni o disposizioni più restrittive previste dai Piani	
	regolatori dei comuni.	
4.	P. Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla	
	testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, devono essere garanti-	
	ti:	
	a. il regolare deflusso idraulico, evitando la formazione di detrito di fondo e quindi il suc-	
	cessivo impaludamento e interrimento della struttura.	
	b. il livello costante della curva piezometrica dell'acqua di falda.	
	c. la qualità delle falde superficiali, evitando fenomeni di inquinamento dovuti agli scarichi	
	civili, industriali o agricoli, promuovendo l'utilizzo di tecniche di trattamento delle acque	
	tramite filtri ambientali, quali la fitodepurazione.	
	d. i controlli necessari per evitare l'uso improprio dei fontanili, ad esempio come discari-	
	che.	
62	e. il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile.	

			f. l' idoneità degli interventi di sistemazione e la regolarità della manutenzione.
			g. la rinaturalizzazione dell' area, dove necessario, anche con interventi di sostituzione di specie vegetali invadenti con altre autoctone.
			h. l' applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica quali passonate, graticciate, coperture diffuse.
			i. l' incentivazione alla realizzazione di itinerari didattico-culturali ecocompatibili, individuando percorsi ciclopedonali, percorsi botanici, luoghi di sosta attrezzati, anche con le opportune mitigazioni ambientali.
			j. nella fascia di rispetto minima di 20 metri dalla testa del fontanile, 10 metri lungo l' asta per una lunghezza minima di 50 metri, il rispetto del divieto ad effettuare opere volte alla modifica delle caratteristiche morfologiche e della destinazione d' uso del suolo, con esclusione delle opere di recupero ambientale e/ rimboschimento, nonché il rispetto del divieto di interrimento della testa del fontanile e la salvaguardia della vegetazione spontanea.
5.	P.	Per i dossi di particolare rilevanza ambientale, ossia dossi di alta radura e brughiera, deve essere garantito il mantenimento della vegetazione a brughiera ove ancora presente, attraverso opportuni interventi di gestione per rallentare l' evoluzione naturale della brughiera in bosco.	
6.	P.	Per il sistema dei navigli e canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione paesistica:	
		a. dei manufatti originali di ingegneria idraulica, anche di carattere minore, quali conche, chiuse, alzaie, ponti, mulini e opifici, centrali idroelettriche.	
		b. della navigabilità originaria, della percorribilità e della fruizione delle alzaie, con il contestuale recupero delle fasce marginali.	
			63

	c. degli elementi di riconoscibilità territoriale, quali visuali, alberature, filari, cortine verdi,	
	esistenti e di nuovo impianto.	
7.	P. Gli interventi di manutenzione sui canali devono tendere al recupero e alla salvaguardia	
	delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione dei	
	tracciati e dei manufatti di più antica realizzazione che su di essi insistono, anche con le oppor-	
	tune azioni mirate all'arresto dei processi di degrado in atto, al recupero ambientale e alla	
	valorizzazione - anche fruitiva - degli aspetti storico-testimoniali. Tali interventi devono avva-	
	lersi preferibilmente di tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate anche alla ricomposizio-	
	ne delle condizioni biologiche adatte ad ospitare differenti organismi animali e vegetali oppure	
	per interventi mirati (tratti puntuali) di risanamento conservativo si può ricorrere al riutilizzo	
	dei materiali esistenti storici ritrovati in loco; in caso di necessità di nuovi materiali per colma-	
	re le lacune, questi devono essere compatibili con quelli esistenti sia dal punto di vista chimi-	
	co-fisico (es. pietra o granito, mattoni pieni, malta di calce idraulica per muratura), sia formale	
	(es. giunti di malta sottili, non utilizzare mattoni o blocchi di calcestruzzo). Per la salvaguardia	
	del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare o	
	interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco per linee di drenaggio o	
	attraversamenti.	
8.	P. La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada,	
	sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal con-	
	fronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei	
	secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono	
	garantire:	
	a. la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-	
	culturale.	
64		

	b. la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici,	
	visuali, alberature, muri di contenimento).	
	c. la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e	
	turistico-ricreativi.	
9.	P. Il sistema agrario storico, di cui alla lettera c) del comma 2, è costituito dalle cascine, dalle	
	tracce delle bonifiche e dalle partiture poderali, dalle cortine verdi e dalle colture pregiate	
	(quali marcite, prati marcitori e irrigui), infine dalle aree residue di brughiera.	
	La tutela del sistema agrario storico deve essere finalizzata a conservare e trasmettere:	
	a. l'orditura storica degli insediamenti.	
	b. la morfologia e l'organizzazione del territorio.	
	c. gli elementi di pregio paesaggistico e naturalistico.	
10.	P. Il sistema insediativo storico, di cui alla lettera d) del comma 2, è costituito da beni e	
	agglomerati di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'art. 24-25	
	PPR. La tutela del sistema insediativo storico deve essere finalizzata a:	
	a. conservare e trasmettere gli organismi insediativi nel loro complesso e nel pieno rispet-	
	to degli elementi di connotazione peculiare dell'insediamento e delle caratteristiche ti-	
	pologiche degli edifici.	
	b. mantenere il sistema di relazioni, rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno	
	stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo contesto territoriale.	
	c. impedire la saturazione territoriale con urbanizzazioni che vadano ad inglobare i nuclei	
	rurali storici.	
11.	P. I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi	
	dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spa-	
	ziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente	
		65

	Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge. Ogni intervento trasformativo rica-	
	dente in tali visuali alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico che deve prende-	
	re in considerazione l'insieme delle ricadute che possono derivare dalle trasformazioni propo-	
	ste a carattere antropico, paesaggistico o naturale; tali analisi, stante gli ambiti di intervento	
	complessivamente tutelati ai sensi della Parte terza del Codice, devono essere ricomprese	
	all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.	
12.	P. La località Campo dei Fiori, a Varallo Pombia, è individuata dal Piano quale ambito con	
	presenza di accumuli di ciottoli, testimonianza di una antica aureofodina. In tale località:	
	a. il Piano tutela la conservazione della aureofodina, per la sua rilevante importanza ar-	
	cheologica e storico-documentale all'interno del territorio piemontese.	
	b. è vietato raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli e fossili, salvo autorizza-	
	zione dell'Ente Parco rilasciata per scopi scientifici, di ricerca, didattici o culturali.	
13.	D. Ai sensi dell'art. 23 del comma 4 delle Norme del PPR i Comuni, con variante di	
	adeguamento della pianificazione sovraordinata, provvedono, di concerto con la compe-	
	tente Soprintendenza, a individuare su tutto il territorio di competenza, qualora il PRGC ne	
	sia sprovvisto, le aree a rischio archeologico, non costituenti zone di interesse archeologico	
	tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs n. 42/2004 e smi, al fine di ga-	
	rantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica e	
	a definire ai sensi dell'articolo 23, comma 7 delle Norme del PPR eventuali nuove aree da	
	salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma	
	7, della L.R. 56/1977 e smi. A questo scopo, i comuni sono tenti a inserire nelle norme dei	
	Piani regolatori dei comuni le prescrizioni di tutela archeologica relative ai lavori privati	
	nelle aree a rischio e ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 50/2016 e smi, se-	
	condo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza.	
66		

14.	<p>P. I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>	
15.	<p>P. Ogni intervento progettuale su grandi cascine e cascine a corte deve tutelare e valorizzare i caratteri ricorrenti e tipici dell'edilizia rurale, garantendo la riconoscibilità ambientale percettiva degli spazi, dei caratteri tipologici e morfologici, e dei caratteri costruttivi e architettonico-decorativi. In tal senso è vietato il frazionamento e la privatizzazione degli spazi aperti comuni, all'interno delle grandi cascine e delle cascine a corte. Deve altresì essere garantito il mantenimento dell'impianto infrastrutturale originario, con il rispetto di cortine edilizie e allineamenti stradali preesistenti.</p>	
16.	<p>P. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti a destinazione agricola e residenza rurale, laddove consentiti dalle disposizioni di zona di cui al Titolo II, e finalizzati sia all'utilizzo a scopi agricoli degli immobili che al loro riutilizzo funzionale, devono avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all'interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, ed al parziale tamponamento dei consistenti volumi vuoti esistenti. In tal senso valgono le seguenti indicazioni progettuali:</p> <p>a. I nuovi blocchi scala devono essere realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando l'apposizione di corpi edilizi posticci.</p> <p>b. Il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di riconoscere la struttura esistente, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto concerne i nuovi orizzontamenti, e salvaguardando le caratteristi-</p>	
		67

che grate in laterizio.

- 17.** P. Il recupero funzionale dei rustici è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
- 18.** P. Per le nuove costruzioni o per interventi sull'esistente, dove consentiti dalle norme di zona di cui al Titolo II e comunque soggetti a parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco, valgono le seguenti indicazioni:
- a.** le coperture sono da realizzarsi in cotto, mantenendo i coppi originari dove ancora presenti.
 - b.** sono da smantellare e sostituire tutte le coperture in cemento-amianto, secondo le prescrizioni di legge.
 - c.** le gronde sono da realizzarsi in legno, cotto o materiale lapideo; canali di raccolta e pluviali sono da realizzarsi in rame.
 - d.** i serramenti sono da realizzarsi in legno.
 - e.** le parti originariamente in muratura di sasso o mattone sono da mantenere a vista.
 - f.** le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa.
 - g.** per quanto possibile dovranno essere mantenute le caratteristiche dei prospetti dei manufatti esistenti.
 - h.** non è consentito l'inserimento di abbaini; è consentito l'inserimento di finestre tipo vasistas nella copertura.
 - i.** la pavimentazione dei cortili non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con materiali facilmente rimovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche. L'Ente Parco valuterà di caso in caso la superficie massima pavimentabile che, di norma, non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva del cortile.
 - j.** la pavimentazione sotto portici di abitazione o casseri o edifici rurali non più utilizzati a

	tale fine, deve essere realizzata in ciottoli di fiume, mattoni o cotto in genere e lastre di	
	sasso.	
	k. le nuove costruzioni dovranno collocarsi vicino a strade esistenti per limitare la realizza-	
	zione di nuove infrastrutture di servizio, localizzarsi in aree poste in continuità con inse-	
	diamenti e nuclei rurali preesistenti, non costituire ostacolo a visuali panoramiche sul	
	paesaggio e adottare mitigazioni ambientali per migliorare l’inserimento nel contesto.	
19.	P. Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di	
	contenimento del bestiame, di attività ortoflorovivaistiche e di protezione dalla fauna selvatica	
	previa valutazione dell’Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo	
	recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da	
	specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:	
	a. la superficie massima delimitabile con recinzione è individuata in 10 volte la superficie	
	coperta per edifici a destinazione residenziale o residenziale agricola; nell’area di corte	
	per fabbricati ad uso agricolo con esclusione dei terreni coltivati; nel perimetro dell’area	
	di pertinenza (parcheggi parchi, verde) ad esclusione delle aree boscate per attività turi-	
	stico-ricettive; secondo quanto stabilito nelle norme di sicurezza e salvaguardia vigenti	
	per impianti e reti tecnologiche.	
	b. è consentita la suddivisione interna di aree industriali già recintate.	
	c. le recinzioni non devono essere realizzate in muratura, ma con pali in legno o metallo	
	plastificato o siepi naturali autoctone oppure con reti o fili metallici e assimilabili, da oc-	
	cultare all’interno di dette siepi.	
	d. non è consentito l’uso del filo spinato per le nuove recinzioni e per il rifacimento delle	
	esistenti.	
	e. l’altezza massima consentita è di 1,50 metri.	
		69

				f. gli eventuali sostegni della recinzione possono essere semplicemente infissi nel terreno
				o avere fondazioni puntuali interrate per tutto il loro sviluppo.
				g. deve essere garantito il passaggio della piccola fauna.
				h. accessi carrai e pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o misti, in colore naturale del legno, verde, nero o nelle gamme terrose, per un'altezza massima di 2,00 metri.
				i. eventuali pilastri di sostegno per gli accessi carrai o pedonali possono essere realizzati in legno, metallo o muratura di mattoni facciavista o intonacati e tinteggiati con colorazioni della gamma terrosa.
				j. è consentita la demolizione totale della recinzione senza rifacimento o con rifacimenti compatibili con quanto previsto nel presente comma.
	20.	P.	Per quanto attiene ai progetti di recinzione di cui al comma 19 l'Ente Parco ha altresì la facoltà di accogliere e approvare eventuali soluzioni progettuali alternative, ritenute maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità e di qualità dell'architettura, nonché a principi di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.	
			Le recinzioni per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.	
	21.	P.	La realizzazione di staccionate che non si configurino come recinzioni di fondi è consentita.	
			Le staccionate in legno potranno essere destinate a:	
		a.	contenimento di animali tipo paddock, con un'altezza massima di 1,40 metri;	
		b.	delimitazione di aree attrezzate e parcheggi, con un'altezza massima di 1,00 metri;	
		c.	protezione di sponde di corsi d'acqua e laghetti, in aree aperte al pubblico, consentendo comunque il passaggio pedonale lungo la riva, con un'altezza massima di 1,00 metri;	
70		d.	protezioni, per fini pubblici, di aree e zone in cui limitare l'accesso per motivi di salva-	

guardia e sicurezza.

Le staccionate per strutture a scopo scientifico possono essere realizzate in deroga ai punti sopra riportati previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.

22. P. È comunque vietata la costruzione di recinzioni nelle fasce di rispetto del fiume. È altresì vietata nelle fasce di rispetto di ferrovie e strade esclusivamente comunali, provinciali e statali, se non previo parere degli Enti preposti al vincolo. Opere di recinzione sono inoltre vietate nei tratti interessati dalla viabilità, anche ciclo- pedonale, del Parco.

23. P. La realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati è subordinata al parere favorevole dell'Ente Parco, previa effettuazione delle verifiche previste ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, rischio idraulico-geologico e invarianza idraulica. Il progetto dovrà essere sottoposto obbligatoriamente alla valutazione di inserimento ambientale delle opere.

24. P. Per il ricovero dei veicoli andranno prioritariamente utilizzati volumi esistenti. Ove ciò non sia possibile, è consentita la realizzazione di volumi appositi pertinenziali ai sensi di legge con caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive in armonia con i volumi preesistenti e previo parere obbligatorio vincolante dell'Ente Parco.

25. P. Con riferimento alle piscine private non sono consentite opere e impianti fuori terra.

26. P. Le piscine sono realizzabili solo nelle pertinenze degli edifici e con bordo della vasca a livello del terreno circostante.

27. P. Gli eventuali volumi provvisori, funzionali alle esigenze di cantiere, saranno collocati in posizioni di scarsa interferenza con le principali visuali e realizzati preferibilmente in legno o lamiera tinteggiata con colori che si armonizzino con il contesto ambientale nel quale dovranno essere inseriti.

ARTICOLO 19. TUTELA DELLA QUALITA' DELL' ARIA E PROTE-

ZIONE DALL' INQUINAMENTO ACUSTICO

1. I. L'Ente Parco promuove:
 - a. l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio.
Gli interventi e le attività che si svolgono nel territorio del Parco non devono comportare un peggioramento della qualità dell'aria.
 - b. azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili.
2. I. Il presente Piano in conformità con i Piani di zonizzazione acustica comunali persegue il contenimento di ogni forma di inquinamento acustico.
3. I. L'Ente Parco, di concerto con gli Enti territorialmente interessati promuove azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili, in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, e che possono costituire alterazione dell'ambiente.

ARTICOLO 20. ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO

1. I. L'Ente Parco, persegue l'obiettivo di abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso, all'interno del territorio dell'area protetta e nelle aree che si sviluppano all'esterno in un intorno significativo in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna, della conservazione degli equilibri ecologici e dei beni ambientali mo-

numerali, della visione del cielo notturno, nonché del miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della circolazione stradale.

2. **I.** L'Ente Parco, a seguito di studi specifici sull'inquinamento luminoso, potrà individuare le tipologie di fonti luminose il cui uso è vietato all'interno del Parco.

3. **I.** È comunque sempre vietato l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste.

4. **I.** Per il territorio del Parco si fa riferimento alle linee guida per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche di competenza della Provincia di Novara.

ARTICOLO 21. INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI

1. **P.** Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture e degli impianti tecnologici (depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Ente Parco, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:

- a.** all'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della compatibilità ambientale.
- b.** alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecologica sistemica, nonché il collegamento ciclopedonale tra le varie parti del Parco.
- c.** alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali.
- d.** al tipo di copertura e di ciglio stradale.

2. **D.** Per quanto concerne la viabilità minore e le infrastrutture, sono individuati con apposito simbolo nelle Tavv. 12a e b i principali accessi, il percorso ciclabile del Parco, le aree attrezzate e i parcheggi e il sentiero navigabile con i relativi attracchi e le conche esistenti relativi

			al "progettazione implementazione della via sul fiume Ticino da Castelletto sopra Tici-
			no/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", nonchè la Conca di navigazione
			di Porto Torre come opera puntuale in progettazione prevista e concordata nell'ambito
			dell'Accordo di programma sottoscritto (approvato con DPGR n. 9 del 13/0272014 e DPGR
			n. 65 del 9/08/2018)
	3.	D.	Gli interventi ammessi sulla viabilità minore, da realizzarsi previo parere obbligatorio
			dell'Ente Parco, consistono in:
		a.	percorsi pedonali, ciclabili ed equestri.
		b.	spazi per la sosta.
		c.	aree verdi attrezzate per il gioco all'aria aperta che non comportino manufatti edilizi
			salvo che per servizi igienico-sanitari.
		d.	parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi
			attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività
			agrituristiche.
	4.	D.I	I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati e
			oggetto di periodica manutenzione da parte dei soggetti gestori. Nei percorsi ciclabili, al di
			fuori delle Riserve Naturali Speciali, sono possibili interventi di stabilizzazione del fondo
			stradale o l'impiego di materiali a base bituminosa con finitura superficiale a basso impatto
			ambientale (tipo ghiaietto). Per i percorsi ciclabili siti negli ambiti di pregio naturalistico
			(Riserva Speciali), ove possibile, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con
			materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario stori-
			co del parco.
	5.	P.	Per quanto concerne le altre strade pubbliche, comunali o gravate di servitù d'uso
			pubblico, che costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso
74			

	e fruizione pubblica dell’ambiente, gli interventi ammessi, da realizzarsi previo parere ob-	
	bligatorio dell’Ente Parco, sono limitati ad allargamento della piattaforma fino al calibro	
	massimo di 4 metri per le strade carrabili e della larghezza consentita dalla normativa vi-	
	gente per le strade ciclopedonali, e rettifica dell’asse longitudinale nonché ad adeguamen-	
	to dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente.	
6.	P. Per tutti i progetti inerenti l’ampliamento e la modifica delle strade pubbliche non statali	
	né provinciali, valgono comunque le seguenti limitazioni e prescrizioni:	
	a. tutto il percorso deve essere corredato da impianto di barriera verde, realizzata con	
	essenze locali, con funzione di barriera acustica e antinquinamento atmosferico; tale	
	proposta progettuale deve essere compresa nella progettazione e avere coincidenza	
	di esecuzione con i lavori principali.	
	b. i tracciati devono salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irri-	
	gugue e dei percorsi di collegamento dei fondi.	
	c. i cantieri di lavoro e la viabilità per i mezzi operativi devono essere localizzati e indi-	
	viduati in accordo con l’Ente Parco; i progetti esecutivi relativi al ripristino ambienta-	
	le delle opere eseguite per la realizzazione del cantiere, devono essere altresì con-	
	cordati con l’Ente Parco prima dell’inizio dei lavori.	
	d. i tracciati delle opere viarie e gli interventi ammessi sulla viabilità minore siano pro-	
	gettati e realizzati evitando la cesura del mosaico degli appezzamenti, le interferenze	
	con la viabilità interpodereale, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi	
	ecologici.	
7.	P. L’Ente Parco e i Comuni possono prevedere, previa valutazione di incidenza, parcheggi	
	aggiuntivi in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità pubblica al Parco; e nelle zone	
	ad attrezzatura per il pubblico (aree attrezzate, accesso itinerari ciclo-pedonali, etc).	
		75

8.	<p>P. I nuovi parcheggi, le nuove aree di sosta e le nuove aree attrezzate non possono comunque essere localizzati all'interno delle zone denominate 'Riserve Naturali' (art. 7); l'Ente Parco ed i Comuni interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio, devono salvaguardare l'inserimento ambientale nel Parco. La localizzazione dei nuovi parcheggi dovrà avvenire preferibilmente nelle 'Zone di Fruizione' (art. 12) o in aree confinanti con le strade di accesso al Parco, gli stessi potranno essere interrati o mascherati con piantumazioni interne e cortine alberate di contorno, con pavimentazione di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso e in linea con gli ulteriori indirizzi dettati dalle linee guida di cui all'art. 3 comma 2.</p>	
9.	<p>P. Le linee elettriche e telefoniche di nuova costruzione o ricostruzione all'interno del Parco dovranno essere interrate e seguire il tracciato di strade e percorsi esistenti, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi o le specifiche norme di zona di cui al Titolo II, laddove non sia possibile interrare le linee devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale con preferenza, ove possibile, ai pali in legno.</p>	
10.	<p>P. Le linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, ove possibile, si dovranno sostituire con linee che richiedono ridotte fasce di rispetto o non ne necessitano. Dovunque si debba lasciare una fascia di rispetto non alberata, l'ente gestore dovrà garantire due sfalci annui al fine di evitare il diffondersi di infestanti e costituire un ecosistema stabile o provvedere all'impianto stabile di bassi arbusti.</p>	
11.	<p>P. Non sono ammessi nuovi impianti di pali o tralici per la posa di ripetitori di telefonia mobile o similare.</p>	
12.	<p>P. Ai sensi della DGR 14 dicembre 2010 n. 3-1183 essendo il Parco del Ticino ZSC non sono</p>	
76	consentiti impianti fotovoltaici a terra.	

13.	<p>P. Nel caso di smantellamento di tratti di elettrodotto esistente, devono essere rimosse tutte le strutture e deve essere ripristinato l'ambiente tenendo conto di quello presente nelle vicinanze, della zonizzazione del Piano e delle indicazioni del Piano di gestione forestale.</p>	
14.	<p>P. Per la realizzazione di nuovi guard-rail o la sostituzione degli esistenti, devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale e preferibilmente con la parte a vista in legno.</p>	
<p>ARTICOLO 22. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE</p>		
1.	<p>P. In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti al trasporto dei disabili, per quelli a servizio delle attività agricole e forestali, per le operazioni idrauliche ammesse, per l'accesso da e per la proprietà privata.</p>	
2.	<p>P. Il percorso ciclo-pedonale del Parco individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903 "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990 n. 33, denominato "Via del Ticino" così come modificata dal D.G.R. 16 Maggio 2019, n. 83-8992 e riportato cartograficamente nelle tav. 12 a- b, è da considerarsi di uso pubblico, in quanto il percorso individuato percorre tratti di viabilità di proprietà pubblica, tratti di viabilità assoggettati ad uso pubblico ovvero tratti di viabilità per i quali l'uso pubblico è costituito da tempo immemorabile.</p>	
3.	<p>D. L'Ente Parco, sentito il Comune o l'Ente competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.</p>	
4.	<p>P. La percorribilità ciclopedonale individuata nelle tav. 12 a-b e equestre delle strade, delle strade alzaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua, qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola, costituisce limitazione alla</p>	
		77

	proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connaturata alla necessaria fruibilità sociale	
	dell'ambiente del parco. Conseguentemente:	
	a. P. non è ammessa la chiusura di strade e/o percorsi ciclo-pedonali di uso e passaggio pubblico, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopeditone ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati.	
	b. P. entro 180 giorni dall' entrata in vigore del presente Piano devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopeditone ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi pena le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Piano.	
	c. P. l'Ente gestore del parco approva entro il termine di 180 gg dall'approvazione regionale del Piano Area il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici, di concerto con i Comuni.	
	d. P. Il transito delle mountain-bike è consentito esclusivamente su strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.	
	e. P. È vietato l'abbandono di strade e sentieri esistenti o percorsi appositamente individuati dall'Ente Parco.	
	f. D. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopeditone ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.	
	ARTICOLO 23. ATTIVITA' DI RICERCA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE	
1.	I. L'Ente Parco, oltre alle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente, promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela	
78		

dell'ambiente, di applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali.

TITOLO IV. NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 24. ACQUISIZIONE DI AREE E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

1. **D.** Ai sensi della legge 37/94 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”* si prevede la prelazione delle aree demaniali e militari da parte dell’Ente Parco e in seconda battuta degli Enti locali, al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, fruizione sociale attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all’agricoltura compatibile.

2. **D.** L’Ente Parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree ritenute di pregio naturalistico salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e smi. Il diritto viene esercitato al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale, attraverso la rinaturalizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di programmi connessi all’agricoltura compatibile.

ARTICOLO 25. VARIANTI, POTERI DI DEROGA E RETTIFICHE CARTOGRAFICHE

1. **P.** Alle norme del presente Piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che non possano diversamente essere localizzate.

2. **P.** La deroga di cui al presente articolo è assentita con Deliberazione dell’Ente Parco e

		autorizzata dalla Regione, alla quale vanno trasmessi i citati atti deliberativi dell'Ente Parco. Ai
		piani di area possono essere apportate varianti ai sensi della L.R. n. 19 /2009 e smi.
3.	P.	La Deliberazione dell'Ente Parco, di cui al comma 2, stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, ovvero l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.
4.	P.	All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria, nonché una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:
	a.	descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
	b.	descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
	c.	identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.
5.	P.	Nel caso in cui l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, la relazione tecnica deve contenere uno specifico studio nel quale devono essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del Parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.
6.	P.	Il parere del Parco non esime dal dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge.
7.	P.	Detta documentazione deve essere trasmessa alla Regione, unitamente alle deliberazioni dell'Ente Parco e relativi allegati, previsti dal comma 4.
8.	P.	Il Consiglio dell'Ente Parco può provvedere a limitate rettifiche cartografiche, qualora
80		vengano accertati palesi errori di redazione o a seguito del passaggio da cartografie a grande

scala a quelle di dettaglio.

9. P. L'Ente Parco può altresì provvedere a rettifiche cartografiche in conseguenza a variazioni dell'assetto idrografico, con delibera del Consiglio.

10. P. L'Ente Parco può provvedere a eventuali rettifiche di limitate dimensioni, che interessino la perimetrazione della zonizzazione, anch'esse per errore di redazione o per motivate esigenze di carattere naturalistico che consentono una migliore tutela.

ARTICOLO 26. SANZIONI, VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. P. Nel territorio del Parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici è esercitata dall'Ente Parco e dagli altri soggetti istituzionalmente competenti.

2. P. L'Ente Parco richiede alle autorità competenti la sospensione cautelativa di ogni intervento, che ai sensi della legge, o per disposizione delle norme di Piano, di Piano di settore o di Regolamento esecutivo, sia sottoposto a comunicazione, segnalazione, autorizzazione, parere obbligatorio, permesso di costruire o convenzione, quando risulti che l'esecutore dell'intervento non agisca in base a provvedimento emesso, ovvero quando risulti che l'esecutore dell'intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento emesso.

3. P. L'Ente Parco segnala alle autorità competenti la remissione in ripristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore. Ove la remissione in ripristino non sia possibile, l'Ente Parco richiede l'esecuzione del necessario recupero ambientale.

4. P. Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in ripristino o al recupero ambientale, l'Ente Parco può richiedere alle autorità competenti di ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.

5.	<p>P. Le ordinanze sono emesse senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative. Restano ferme altresì le competenze in materia edilizia conferite ai sensi della normativa vigente in materia.</p>	
6.	<p>P. Le violazioni delle norme contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge in vigore riferite ai vari articolati. Per le violazioni non sanzionate da specifiche normative di legge, si applica il concetto di danno ambientale.</p>	
ARTICOLO 27. STRUTTURE E OPERE INCONGRUE		
1.	<p>Si definiscono strutture e opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio del Parco che per impatto visivo, dimensioni planivolumetriche o caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi e sono incompatibili con le finalità istitutive del Parco o con le norme di zona di cui al Titolo II.</p>	
2.	<p>I. L'Ente Parco di concerto con il competente Settore Regionale nonché con i Comuni territorialmente interessati può individuare le opere e le strutture incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di riqualificazione territoriale e ambientale che si vogliono realizzare anche attraverso una loro totale o parziale demolizione, e gli indirizzi e le direttive per gli interventi attuativi.</p>	
3.	<p>I. Per le opere e le strutture incongrue l'Ente Parco di concerto con il competente Settore Regionale ha la facoltà di definire con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, i tempi e i metodi di gestione, le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto, nonché le modifiche degli impianti di produzione e i tempi e le modalità di dismissione di eventuali attività presenti.</p>	
4.	<p>D. Su tali manufatti sono consentiti esclusivamente interventi migliorativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne e interventi di trasformazione dell'immobile per usi</p>	
82		

compatibili, ivi compresa l'eventuale demolizione totale o parziale del fabbricato.

ARTICOLO 28. DEFINIZIONI

s.u. superficie utile:

vige la definizione del Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte vigente. Per i comuni che non si sono ancora adeguati alle definizioni del Regolamento edilizio tipo regionale si applicano le definizioni previste dal regolamento edilizio o dal Piano regolatore vigenti nel comune al momento della presentazione del titolo edilizio.

s.a. superficie accessoria:

vige la definizione del Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte vigente. Per i comuni che non si sono ancora adeguati alle definizioni del Regolamento edilizio tipo regionale si applicano le definizioni previste dal regolamento edilizio o dal Piano regolatore vigenti nel comune al momento della presentazione del titolo edilizio.

Attività di loisir

zone attrezzate per gioco piccoli, campo bocce, bar/degustazione, percorso vitae, sosta cavalli, area picnic, noleggio bici, canoe, sosta attrezzata per tende/ campeggi sostenibili e similari

Attività sportive

bici, canoe, rafting, cavalli, campi sportivi eco-compatibili e similari

Attività ricettiva

struttura ricettiva alberghiera, bed and breakfast, ostelli e similari

*Ove indicato ricettività nel Piano si intende che la eventuale ristorazione presso le strutture stesse sia solo ad uso della propria clientela.

*Ove è previsto l'inserimento di attività di fruizione tipo B&B dovrà essere prevista anche la residenza privata.

Attività ristoro

ristoranti, bar, punti di degustazione, chioschi di somministrazione cibo e bevande anche ambulanti stagionali e similari.

Area attrezzata

area a servizio dei fruitori del Parco attrezzata con bacheche, tavoli, panche, pergolati postazioni- barbecue, accessori e servizi igienici per rendere più piacevole la sosta nella natura del luogo e similari.

Sono comprese tutte le attività disciplinate dalla normativa regionale in tema di agriturismo, altre attività eco-compatibili non comprese nell'elenco potranno essere integrate mediante le procedure di cui all'art. 25 o l'articolo 3, comma 2.

I circoli privati, club, associazioni finalizzati alla somministrazione di servizi di fruizione sono assimilabili alle attività di cui al presente articolo e pertanto si applica la normativa di zona di riferimento.

ARTICOLO 29. REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA

- 1.** **P.** Il soggetto gestore dell'area protetta dovrà adottare, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale istitutiva vigente n. 19/2009 e smi, il "Regolamento dell'Area Protetta" che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno dell'area stessa, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui agli articoli 5, 6.

ARTICOLO 30. NORMATIVA RICHIAMATA

- 1.** **P.** Per tutte le disposizioni di legge e circolari applicative citate nelle presenti Norme di attuazione si intendono applicate successive modifiche e integrazioni anche sostitutive o abrogative.